

Publicato il 31/08/2020

N. 05129/2020 REG.PROV.CAU.
N. 06044/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6044 del 2020, proposto dalla

Teatro Franco Parenti Società Cooperativa Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sara Valaguzza, Massimo Clara ed Andrea Segato, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma, via Panama, n. 68

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima n. 4696/2020 del 10 luglio 2020, resa tra le parti, di reiezione dell'istanza cautelare formulata in via incidentale dall'Impresa Sociale con il ricorso R.G. n. 4529/2020, da essa proposto avverso le misure

restrittive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, contenute nel d.P.C.M. dell'11 giugno 2020, attinenti alla riapertura delle attività "piscine", "turistiche" e "cinema e spettacoli dal vivo".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, n. 4696/2020 del 10 luglio 2020, con cui è stata respinta l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la memoria difensiva depositata dalla difesa erariale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 62 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2020 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l'avv. Sara Valaguzza e l'avvocato dello Stato Alfonso Peluso

Considerato che, entro i limiti di cognizione della fase cautelare ed in disparte la questione dell'attuale vigenza delle misure (di analogo contenuto) di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020, l'istanza cautelare non risulta suscettibile di positiva valutazione, tenuto conto:

- da un lato, sotto il profilo del *fumus boni juris*, del fatto che le misure contestate, espressione di una discrezionalità assai ampia, non sembrano *prima facie* irragionevoli, visto, oltretutto, che la finalità di urgente contenimento dell'emergenza epidemiologica non pare agevolmente conciliabile con la predisposizione di una disciplina personalizzata;

- dall'altro, sotto il profilo del *periculum in mora*, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, della preminenza del pubblico interesse alla salvaguardia della salute della collettività;

Ritenuta, per quanto detto, l'insussistenza delle condizioni per accogliere l'appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a.;

Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese della fase cautelare del giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza (III[^]) respinge l'istanza cautelare (ricorso numero: 6044/2020).

Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2020, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO